

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 — Fakro sp. z o.o. / Commissione europea, Repubblica di Polonia**

(Causa C-149/21 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione – Concorrenza – Rigetto di una denuncia da parte della Commissione europea – Mancanza di interesse dell'Unione europea)**

(2022/C 318/15)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: Fakro sp. z. o. o. (rappresentanti: Z. Kiedacz e A. Radkowiak-Macuda, radcowie prawni)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley, I.V. Rogalski e J. Szczodrowski, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Fakro sp. z o.o. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 182 del 10.5.2021.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Profi Credit Bulgaria / T.I.T.**

(Causa C-170/21) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Credito al consumo – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d'ufficio – Diniego di emissione di un'ingiunzione di pagamento in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva – Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale – Diritto al rimborso – Principi di equivalenza e di effettività – Compensazione d'ufficio)**

(2022/C 318/16)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Sofiyski rayonen sad

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Profi Credit Bulgaria

Convenuto: T.I.T.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento, laddove il debitore consumatore non partecipa al procedimento fino all'emissione di tale ingiunzione di pagamento, è tenuto a disapplicare d'ufficio una clausola abusiva del contratto di credito al consumo, stipulato tra tale consumatore e il professionista interessato, su cui una parte del credito fatto valere è fondata. In tale ipotesi, il giudice dispone della facoltà di respingere parzialmente detta domanda, a condizione che il contratto possa sussistere senza nessun'altra modifica o revisione o integrazione, circostanza che spetta a detto giudice verificare.